



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

Cagliari, 13/07/2009

Direzione per la Gestione Amministrativa del
Personale
Area personale Tecnico Amministrativo
Settore Affari Generali

Prot. N. 9414

M.Usai // F. Cara
02/07/09.

VII/11

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
- Ai Dirigenti delle Direzioni
- Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
- Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: assenze per malattia – reperibilità per visite mediche di controllo (visite fiscali).

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

**CON INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE
URGENTE TRA TUTTO IL PERSONALE**

Il Decreto Legge n.78 del 01/07/2009, entrato in vigore in pari data, con il comma 23, lettera c), dell'art.17 ha disposto la soppressione del secondo periodo del comma 3 dell'art.71 della legge 06/08/2008, n.133 (Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n.112/2008), che prevedeva l'ampliamento dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 delle fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali dovevano essere effettuate le visite mediche di controllo (le visite fiscali) in caso di malattia.

Per quanto sopra, si informano tutti i dipendenti che **le fasce orarie di reperibilità per la visita medica di controllo sono** quelle previste dall'art.34 del CCNL del 09/08/2000, ovvero **dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.**

Conseguentemente si dispone la soppressione del secondo periodo del punto 3) della circolare di questa Amministrazione prot. n.12259 del 07/10/2008, avente ad oggetto "art.71 (assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

del Decreto Legge n.112 del 25/06/08 convertito in legge n.133/2008. Riproposizione Circolare con i chiarimenti apportati dal Dipartimento della Funzione Pubblica”.

Si informa inoltre che Il succitato Decreto Legge n.78 del 01/07/2009, con il comma 23, lettera d), dell'art.17, ha abrogato il comma 5 dell'art.71 della Legge 06/08/08, n.133, che disponeva che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (*salve le eccezioni ivi indicate*).

Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente al 01/07/09, data di entrata in vigore del succitato Decreto Legge n.78/2009.

Conseguentemente si dispone l'abrogazione del punto 4) della Circolare di questa Amministrazione prot. n.12259 del 07/10/2008.

Fermo rimane quanto ulteriormente disposto nella Circolare di cui sopra.

Nel caso di conversione in Legge del Decreto Legge n.78/2009 che apporti delle modificazioni a quanto disposto dall'art.17 e sopra indicato, ovvero di mancata conversione, sarà cura di questa Amministrazione informare tempestivamente tutto il personale.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo alla diffusione capillare della presente circolare a tutto il personale di propria competenza.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Cherchi


